



Ministero dello Sviluppo Economico

EFFICIENZA ENERGETICA 2015 – DOMANDE FREQUENTI (FAQ)

Decreto ministeriale 24 aprile 2015

1

1. MODALITÀ DI ACCESSO ALLE AGEVOLAZIONI

1.1 Nel caso in cui l'impresa proponente presenti più domande di agevolazioni riferite a diverse unità produttive, è possibile presentare un'unica relazione tecnica resa in forma giurata con sottosezioni riferite a tutte le unità produttive per cui si presenta la domanda di agevolazione?

Nel caso in cui l'impresa proponente abbia più unità produttive esistenti e presenti più domande di agevolazione ai sensi del decreto ministeriale 24 aprile 2015, ciascuna relativa a una diversa unità produttiva, la documentazione di cui all'art. 8 comma 4 dovrà essere prodotta per ciascuna domanda di agevolazione riferita a diversa unità produttiva, fatti salvi i requisiti e le prescrizioni richiesti dal predetto decreto.

1.2 Un'impresa che intenda presentare un programma di investimenti su più unità produttive, può presentare un'unica domanda di agevolazione? Oppure è necessario presentare più domande per ogni unità produttiva?

Ai sensi dell'art 7, comma 4 del decreto ministeriale, le imprese devono presentare una domanda di agevolazione per ciascuna unità produttiva.

1.3 In presenza di più domande di agevolazione, ciascuna relativa a una diversa unità produttiva, quale documentazione deve essere allegata dall'impresa proponente al fine di consentire il rilascio delle informazioni antimafia?

Qualora un'impresa presenti più domande di agevolazione, ciascuna relativa a una diversa unità produttiva, e il valore complessivo delle agevolazioni - dato dalla somma delle agevolazioni corrispondenti ai singoli programmi di investimento proposti - sia uguale o superiore a 150.000 euro, l'impresa è tenuta a presentare la dichiarazione antimafia.

1.4 In presenza di società consortili e di società controllate da fiduciarie, quale documentazione bisogna allegare alla domanda di accesso alle agevolazioni per il rilascio delle informazioni antimafia, qualora l'agevolazione richiesta sia uguale o superiore a 150.000,00 euro?

Nel caso di Società consortili o di Consorzi, la richiesta è integrata con:



Programma Operativo Interregionale
**ENERGIE RINNOVABILI E
RISPARMIO ENERGETICO**
2007 - 2013

Una scelta illuminata





Ministero dello Sviluppo Economico

1. Dichiarazione del rappresentante legale dalla quale risultino ciascuno dei consorziati che nei consorzi e nelle società consortili detenga una partecipazione superiore al 10% oppure detenga una partecipazione inferiore al 10% e che abbia stipulato un patto parasociale riferibile ad una partecipazione pari o superiore al 10% ed ai soci o consorziati per conto dei quali le società consortili o i consorzi operino in modo esclusivo nei confronti della P.A.;
2. Copia delle dichiarazioni sostitutive di iscrizione alla C.C.I.A.A. riferite alle suddette società consorziate.
3. Dichiarazione sostitutiva redatta dai soggetti di cui all' art. 85 del D. Lgs. 159/2011 e riferita ai loro familiari conviventi.

2

Nel caso di società controllate da società fiduciarie, l'impresa proponente deve altresì fornire la dichiarazione sostitutiva redatta dai soggetti di cui all'art. 85 del D. Lgs. 159/2011 e riferita ai loro familiari conviventi al fine di verificare l'identità dei fiduciari.

2. REQUISITI SOGGETTIVI PER L'ACCESSO ALLE AGEVOLAZIONI

2.1 Per presentare domanda di accesso alle agevolazioni, un'impresa deve operare in settori specifici?

Possono accedere alle agevolazioni, come previsto dall'art. 4, del decreto 24 aprile 2015, le imprese che alla data di presentazione della domanda di accesso alle agevolazioni siano costituite da almeno un anno e risultino iscritte come attive nel registro delle imprese. Resta inteso che i programmi d'investimento, per essere ammissibili, devono essere finalizzati all'ottenimento di una riduzione nominale pari almeno al 10% dei consumi di energia primaria secondo quanto previsto dall'art. 5, comma 2 del predetto decreto.

Gli interventi devono essere riferiti a settori diversi da quelli indicati in base alla classificazione ATECO 2007 di cui all'art. 5, comma 3, del decreto ministeriale del 24 aprile 2015. Inoltre, in conformità con i divieti e limitazioni derivanti da disposizioni comunitarie, non sono ammissibili alle agevolazioni i programmi d'investimento riguardanti le attività economiche relative ai settori di cui all'articolo 1, comma 1 del *Regolamento de minimis*.

2.2 Le imprese operanti nel settore della trasformazione di prodotti agricoli possono accedere alle agevolazioni?



Programma Operativo Interregionale
**ENERGIE RINNOVABILI E
RISPARMIO ENERGETICO**
2007 - 2013

Una scelta illuminata





Ministero dello Sviluppo Economico

In base a quanto disposto dall'art. 5, comma 3, di cui al decreto ministeriale 24 aprile 2015, non sono ammissibili alle agevolazioni i programmi d'investimento riguardanti le attività economiche relative ai settori di cui all'art. 1 comma 1 del *Regolamento de minimis*, tra cui il settore della trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli nei casi seguenti:

3

- i) qualora l'importo dell'aiuto sia fissato in base al prezzo o al quantitativo di tali prodotti acquistati da produttori primari o immessi sul mercato dalle imprese interessate;
- ii) qualora l'aiuto sia subordinato al fatto di venire parzialmente o interamente trasferito a produttori primari;

Un'azienda operante nel settore della trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli con una attività economica non rientrante tra le predette esclusioni di cui all'art. 1, comma 1 del *Regolamento de minimis* può accedere alle agevolazioni previste dal D.M. 24 aprile 2015.

2.3 Un'impresa che è destinataria di un decreto di concessione di agevolazioni a valere sul decreto del Ministro dello sviluppo economico 5 dicembre 2013, che intenda realizzare un nuovo investimento su una diversa unità produttiva, può richiedere le agevolazioni ai sensi del D.M. 24 aprile 2015?

Un programma di investimento riferito ad un'altra unità produttiva diversa quella oggetto delle agevolazioni concesse ai sensi del DM 5 dicembre 2013, risulta ammissibile alle agevolazioni fatti salvi i requisiti e prescrizioni del DM 24 aprile 2015.

2.4 Possono presentare domanda di agevolazione gli studi professionali?

Le imprese di servizi che alla data di presentazione della domanda possiedano i requisiti previsti dall'articolo 4 del D.M. 24 aprile 2015 possono accedere alle agevolazioni previste dal predetto decreto e qualora gli interventi siano riferiti a settori diversi da quelli indicati dall'art. 5, comma 3, del decreto ministeriale del 24 aprile 2015.

2.5 Le start up possono accedere alle agevolazioni previste dal decreto ministeriale 24 aprile 2015 in base a quanto previsto dall'art. 4 del decreto stesso, che stabilisce che i soggetti ammissibili devono essere regolarmente costituiti da almeno un anno?



Programma Operativo Interregionale
ENERGIE RINNOVABILI E
RISPARMIO ENERGETICO
2007 - 2013

Una scelta illuminata





Ministero dello Sviluppo Economico

4

Il requisito alla lettera a), comma 1, articolo 4 del decreto ministeriale 24 aprile 2015 dispone che le imprese, per poter beneficiare delle agevolazioni di cui al predetto decreto, devono essere costituite da almeno un anno e iscritte come attive al Registro imprese al momento della presentazione della domanda. Si precisa inoltre che, i commi 1 e 2 dell'art. 5 del D.M. 24 aprile 2015 dispongono che i programmi ammissibili devono prevedere la realizzazione di interventi funzionali alla riduzione nominale dei consumi pregressi di energia primaria pari almeno al 10% all'interno di un'unità produttiva esistente.

2.6 Le imprese costituite in forma di associazione temporanea di scopo (ATI), raggruppamento temporaneo o altra forma equivalente priva di personalità giuridica possono accedere alle agevolazioni?

Una ATS non può accedere alle agevolazioni previste dal decreto ministeriale 24 aprile 2015; viceversa, un consorzio con attività esterna può essere ammesso a tali agevolazioni, fermo restando che il programma di investimento deve riguardare un'unità produttiva del consorzio stesso.

2.7 Possono presentare domanda di accesso alle agevolazioni le società di persone, anche se non soggette all'obbligo del deposito del bilancio d'esercizio presso il Registro delle imprese?

Sì. Possono presentare domanda di accesso alle agevolazioni, in base all'art. 4 del decreto ministeriale 24 aprile 2015, le imprese che alla data di presentazione della domanda risultano essere costituite da almeno un anno, iscritte come attive nel registro delle imprese e operanti nel regime di contabilità ordinaria.

Ai fini della documentazione da produrre, in conformità a quanto previsto dall'art. 8 comma 3, lettera l) del decreto ministeriale 24 aprile 2015, è prevista la redazione della dichiarazione sostitutiva d'atto notorio relativa ai dati dell'ultimo esercizio contabile chiuso alla data di presentazione della domanda di agevolazioni per cui sia stata presentata la relativa dichiarazione dei redditi.

2.8 Possono presentare domande di accesso alle agevolazioni, le aziende in regime di contabilità ordinaria che negli anni precedenti, tuttavia, siano state in contabilità semplificata?

Sì. Ai sensi dell'art 4, comma 1, del D.M. 24 aprile 2015 il requisito di cui alla lettera c) - *trovarsi in regime di contabilità ordinaria* - deve essere posseduto alla data di presentazione della domanda.



Programma Operativo Interregionale
ENERGIE RINNOVABILI E
RISPARMIO ENERGETICO
2007 - 2013

Una scelta illuminata





Ministero dello Sviluppo Economico

2.9 Possono accedere alle agevolazioni le imprese non soggette al rilascio del Durc?

L'articolo 4 del decreto ministeriale 24 aprile 2015, indica i requisiti richiesti alle imprese proponenti per poter accedere alle agevolazioni previste; la lettera e) del predetto articolo dispone, tra l'altro, l'obbligo della regolarità contributiva.

5

Qualora l'impresa non sia assoggettata all'iscrizione Inps e Inail, la stessa può comunque presentare domanda all'uopo compilando l'apposita sezione prevista all'allegato 8 al decreto direttoriale 1 giugno 2015.

2.10 Possono presentare domanda di accessi alle agevolazioni, gli enti/istituti di formazione le Università?

L'istruzione, nelle diverse attività di cui alla categoria Ateco 2007 cod. n. 85, rientra tra le attività economiche ammissibili ai sensi dell'art 5, comma 3, del decreto ministeriale 24 aprile 2015. Possono, quindi, presentare domanda di agevolazioni gli enti di formazione in presenza dei requisiti previsti dagli articoli n. 4, n. 5 e n. 6, dal medesimo decreto ministeriale.

2.11 Gli enti no-profit (fondazioni, onlus, enti ecclesiastici e altri) possono accedere alle agevolazioni?

Gli enti e le organizzazioni no profit che hanno acquisito la qualifica di Impresa sociale possono accedere alle agevolazioni del presente decreto ministeriale.

Per imprese sociali si intendono le organizzazioni private senza scopo di lucro che esercitano in via stabile e principale un'attività economica di produzione o di scambio di beni o di servizi di utilità sociale, diretta a realizzare finalità di interesse generale.

Le imprese sociali sono disciplinate dalla Legge 13 giugno 2005, n. 118 "Delega al Governo concernente la disciplina dell'impresa sociale" e dal Decreto Legislativo 24 marzo 2006, n. 155 "Disciplina dell'impresa sociale, a norma della legge 13 giugno 2005, n. 118". L'organizzazione che esercita un'impresa sociale destina gli utili e gli avanzi di gestione allo svolgimento dell'attività statutaria o ad incremento del patrimonio. A tale fine è vietata la distribuzione, anche in forma indiretta, di utili e avanzi di gestione, comunque denominati, nonché fondi e riserve in favore di amministratori, soci, partecipanti, lavoratori o collaboratori.

Si considerano beni e servizi di utilità sociale quelli prodotti o scambiati nei seguenti settori:

- a) assistenza sociale



Programma Operativo Interregionale
ENERGIE RINNOVABILI E
RISPARMIO ENERGETICO
2007 - 2013

Una scelta illuminata





Ministero dello Sviluppo Economico

- b) assistenza sanitaria
- c) assistenza socio-sanitaria
- d) educazione, istruzione e formazione
- e) tutela dell'ambiente e dell'ecosistema
- f) valorizzazione del patrimonio culturale
- g) turismo sociale
- h) formazione universitaria e post-universitaria;
- i) ricerca ed erogazione di servizi culturali;
- j) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica ed al successo scolastico e formativo;
- k) servizi strumentali alle imprese sociali, resi da enti composti in misura superiore al settanta per cento da organizzazioni che esercitano un'impresa sociale.

6

Agli enti ecclesiastici e agli enti delle confessioni religiose con le quali lo Stato ha stipulato patti, accordi o intese si applicano le norme della Legge 13 giugno 2005, n. 118 e del Decreto Legislativo 24 marzo 2006, n. 155 sulle imprese sociali a condizione che per tali attività adottino un regolamento, in forma di scrittura privata autenticata, che recepisca le norme del suddetto D.lgs. 155/2006.

3. REQUISITI OGGETTIVI PER L'ACCESSO ALLE AGEVOLAZIONI

3.1 Un'impresa avente sede legale in un territorio non rientrante tra quelli eleggibili ai sensi dell'art. 2 del decreto ministeriale 24 aprile 2015, può presentare domanda di agevolazione per la realizzazione di un investimento attinente un'unità produttiva localizzata in una delle regioni ammesse?

Sì, ai sensi dell'art. 5, comma 4, lettera a), del decreto ministeriale 24 aprile 2015, i programmi di investimento devono riguardare un'unità produttiva già esistente e localizzata nei territori eleggibili alle azioni del POI Energia (Calabria, Campania, Puglia e Sicilia).

3.2 Quali bilanci dovranno essere presi in considerazione per la verifica della capacità di rimborso e dei criteri di valutazione?

La verifica della capacità di rimborso, di cui all'art. 9 comma 1 lettera b) del decreto ministeriale 24 aprile 2015 è effettuata per i soli programmi che accedono alle agevolazioni con scelta del finanziamento agevolato prevista dall'art. 7 comma 1 lettera b). I dati utili ai fini della verifica devono riferirsi all'ultimo esercizio contabile chiuso alla data di presentazione della domanda, per il quale è stato approvato e depositato il relativo



Programma Operativo Interregionale
ENERGIE RINNOVABILI E
RISPARMIO ENERGETICO
2007 - 2013

Una scelta illuminata





Ministero dello Sviluppo Economico

bilancio o, nel caso di imprese individuali e società di persone, sono state presentate le relative dichiarazioni dei redditi.

Analogamente, ai fini del calcolo degli indicatori (art. 9, comma 1 lettera a) D.M. 24 aprile 2015), per la valutazione di tutti i programmi di investimento – a prescindere dalla forma delle agevolazioni richieste (contributo in conto impianti o finanziamento agevolato) – i dati utili devono riferirsi all'ultimo esercizio contabile chiuso alla data di presentazione della domanda, per il quale è stato approvato e depositato il bilancio o, nel caso di imprese individuali e società di persone, sono state presentate le relative dichiarazioni dei redditi.

7

I dati sopra indicati devono essere riportati nella dichiarazione sostitutiva d'atto notorio, redatta secondo lo schema in allegato al decreto direttoriale e secondo le modalità disposte all'articolo 8 comma I).

Il Ministero provvede all'accertamento della veridicità dei predetti dati, previa verifica degli stessi sui sistemi camerali. Ogni dichiarazione falsa o mendace sarà perseguita a norma di legge.

3.3 In presenza di più domande di agevolazione, ciascuna relativa a una diversa unità produttiva, come viene effettuata la verifica economico-finanziaria dell'impresa proponente?

In conformità con quanto espressamente previsto dall'art. 2, comma 4 del decreto direttoriale del 1 giugno 2015, qualora l'impresa presenti più domande di agevolazione, ciascuna relativa a una diversa unità produttiva, per i soli programmi che accedono alle agevolazioni di cui all'art. 7, comma 1, lettera b) del D.M. 24 aprile 2015, la verifica della capacità di rimborso è effettuata in relazione all'importo complessivo di tutti i programmi di investimento presentati e ritenuti ammissibili. Qualora la capacità di rimborso dell'impresa proponente non fosse tale da soddisfare l'intero ammontare dato dalla somma dei singoli programmi presentati, la valutazione di ammissibilità delle domande di agevolazione presentate verrà effettuata seguendo l'ordine cronologico di presentazione delle stesse.

3.4 La dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà relativa ai dati dell'ultimo bilancio approvato e depositato (articolo 8, comma 4, lettera I) può essere controfirmata dal commercialista che detiene la contabilità per conto dell'impresa proponente?

La dichiarazione di cui all'art. 8 comma 4 lettera I del DM 24 aprile 2015 è rilasciata dal legale rappresentante dell'impresa richiedente o da un suo procuratore speciale e deve essere controfirmata dal presidente del Collegio sindacale in presenza del collegio sindacale, o, in mancanza di tale organismo, da un professionista iscritto nell'albo dei revisori legali, dei dottori commercialisti, dei ragionieri e periti commerciali o in quello dei consulenti del lavoro, ovvero dal responsabile del centro di assistenza fiscale. La stessa, rispettata la prescrizione sopra indicata (verifica di eventuale presenza del collegio



Programma Operativo Interregionale
**ENERGIE RINNOVABILI E
RISPARMIO ENERGETICO**
2007 - 2013

Una scelta illuminata





Ministero dello Sviluppo Economico

sindacale), può, in assenza di tale organismo di controllo, essere controfirmata dal dottore commercialista che detiene la contabilità per conto dell'impresa proponente.

3.5 Le autorizzazioni necessarie alla realizzazione dell'investimento devono essere conseguite in data antecedente alla presentazione della domanda?

8

Come disposto dall'articolo 8, comma 4, lettera d), in allegato alla domanda di agevolazione, l'impresa proponente deve presentare la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà rilasciata dal legale rappresentante o da un procuratore speciale relativa alle autorizzazioni necessarie alla realizzazione dell'investimento e alle date in cui le stesse sono state conseguite. Nei soli casi in cui è previsto il silenzio/assenso, è possibile presentare la domanda di agevolazione successivamente alla presentazione della richiesta di autorizzazione e prima dello scadere dei termini per la formazione dell'assenso. In tali casi, l'adozione del provvedimento di concessione previsto al comma 8 è subordinata all'ottenimento dell'autorizzazione.

3.6 E' ammissibile un programma d'investimento da realizzarsi all'interno di una unità produttiva di cui l'impresa non è proprietaria?

I programmi d'investimento, per essere ammissibili ai sensi dell'articolo 5, comma 4, lettera a) del Decreto Ministeriale 24 aprile 2015, devono essere riferiti ad un'unità produttiva già esistente di cui l'impresa proponente abbia la piena disponibilità dell'immobile rilevabile da idoneo titolo debitamente registrato (titolo di proprietà, diritto reale di godimento, locazione, anche finanziaria o comodato). La piena disponibilità è richiesta alla data di presentazione della domanda di accesso alle agevolazioni o alla data di avvio del programma per i programmi avviati prima della presentazione della stessa. Nel caso l'investimento sia stato avviato prima della presentazione della domanda, la registrazione del titolo di disponibilità (ove non fosse già intervenuta) dovrà essere effettuata prima della presentazione della domanda di accesso alle agevolazioni.

La piena disponibilità degli immobili di cui all'unità produttiva oggetto del programma d'investimento, deve garantire l'utilizzo dei beni agevolati da parte dell'azienda beneficiaria delle agevolazioni per un periodo di tempo pari ad almeno tre anni (per le micro, piccole e medie imprese), cinque anni (per le grandi imprese) dalla data di presunta ultimazione del programma d'investimento proposto, così come previsto dall'art.6, comma 2, lettera d) del decreto ministeriale.

Qualora l'impresa proponente, sia titolare di un titolo di disponibilità dell'immobile che non rispecchia la durata minima innanzi richiamata, la stessa deve fornire il titolo debitamente registrato corredato da dichiarazione di impegno da entrambe le parti (conduttore e locatore) a mantenere la piena disponibilità dell'immobile per la durata prevista dall'art.6, comma 2, lettera d) del decreto ministeriale. L'erogazione della prima quota di



Programma Operativo Interregionale
**ENERGIE RINNOVABILI E
RISPARMIO ENERGETICO**
2007 - 2013

Una scelta illuminata





Ministero dello Sviluppo Economico

agevolazioni è in ogni caso subordinata all'adeguamento del titolo di disponibilità dell'immobile secondo quanto sopra precisato.

Nel caso in cui la disponibilità dell'immobile oggetto del programma di investimento venga dimostrata attraverso la produzione del titolo di proprietà intestato all'impresa richiedente, quest'ultima – anche a fronte di tale diritto reale – dovrà essere nel pieno possesso della disponibilità dell'immobile. La vigenza di un contratto di locazione o di comodato d'uso (anche parziale) riferito al medesimo immobile oggetto del programma di investimento, non consente all'impresa richiedente le agevolazioni di dimostrare idoneamente il presente requisito.

9

4.PROGRAMMI DI INVESTIMENTO AMMISSIBILI

4.1 Vi sono dei limiti minimi/massimi di spesa che il programma d'investimento nella sua totalità deve rispettare?

Ai sensi dell'art. 5 comma 4 lettera b), i programmi di investimento devono prevedere spese ammissibili non inferiori a € 30.000. Detta soglia dovrà essere rispettata anche con riferimento al valore complessivo del programma ammesso alle agevolazioni a seguito della istruttoria. I programmi d'investimento, con agevolazione richiesta nella forma di contributo in conto impianti (art. 7 comma 1 lettera a), possono prevedere programmi di importo fino a 400.000,00 euro nel rispetto del *Regolamento de minimis* art. 3 commi 2 e 6. Nei programmi d'investimento, con agevolazione richiesta nella forma di finanziamento agevolato (all'art. 7 comma 1 lettera b), l'importo dell'aiuto corrisponde all'Equivalente Sovvenzione Lordo (ESL) di cui all'Art. 3, comma 6, del *Regolamento de minimis*; si segnala che l'entità dell'agevolazione può variare in funzione dell'eventuale cambio del tasso di riferimento. In fase di presentazione della domanda, l'impresa deve indicare la forma di agevolazione prescelta fra quelle di cui alla lettera a) o b) dell'art. 7 comma 1 del Decreto ministeriale 24 aprile 2015.

4.2 Le spese previste devono essere, alla data di presentazione della domanda, ancora da sostenere o, al contrario, il programma d'investimento può prevedere spese già sostenute?

Tutti i programmi d'investimento, a prescindere dalla forma di agevolazione prescelta, possono essere stati già avviati in data successiva al 17 maggio 2014 – termine di chiusura del Decreto ministeriale 05 dicembre 2013. Per data di avvio del programma d'investimento s'intende la data del primo titolo di spesa ammissibile.



Programma Operativo Interregionale
ENERGIE RINNOVABILI E
RISPARMIO ENERGETICO
2007 - 2013

Una scelta illuminata





Ministero dello Sviluppo Economico

Tutti i programmi di investimento non devono presentare spese già sostenute d'importo superiore al 70 per cento del costo totale dell'investimento proposto. Per spesa sostenuta s'intende ogni eventuale costo dimostrato da un idoneo giustificativo di spesa (es. fattura, nota debito) per il quale l'impresa abbia già provveduto integralmente al relativo pagamento e per il quale sia disponibile un'idonea quietanza da parte del fornitore/prestatore del servizio corrispondente.

10

4.3 La soglia minima di investimento indicata sul decreto ministeriale è di € 30.000,00. Deve intendersi per singolo intervento realizzato o in riferimento all'investimento complessivo?

I limiti indicati nell'art. 5, comma 4, lettera b) del decreto ministeriale 24 aprile 2015, sono riferiti al valore complessivo del programma di investimento. In relazione alle singole spese, non è ammissibile l'acquisto di beni singoli di importo inferiore a 500,00 euro, al netto di IVA.

4.4 La scelta di agevolazione in conto impianti può prevedere un programma di investimento da avviare totalmente in data successiva alla presentazione della domanda?

Nella forma di contributo in conto impianti, i soli programmi d'investimento che presentino spese ammissibili non inferiori a € 30.000,00 e non superiori ad € 100.000,00 possono essere avviati in data successiva alla presentazione della domanda.

4.5 L'acquisto o la costruzione dell'immobile aziendale e la realizzazione di opere murarie rientrano tra le spese ammissibili alle agevolazioni?

Non sono ammissibili alle agevolazioni l'acquisto e la costruzione dell'immobile aziendale.

La realizzazione di opere murarie, invece, rientra tra le spese ammissibili a condizione che siano strettamente funzionali al perseguimento dell'obiettivo di risparmio energetico e tale rapporto di funzionalità dovrà risultare dalla relazione tecnica resa in forma giurata di cui all'articolo 5, comma 2 del decreto ministeriale.

Si fa presente che le opere murarie e assimilate, per investimenti diversi da quelli di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a) del D.M. 24 aprile 2015, sono ammissibili per un valore non superiore al 40 per cento del costo complessivo dell'investimento ammesso.

Sono invece ammissibili al 100% del valore della spesa, le opere murarie che rientrino nelle fattispecie di cui all'art. 5 comma 1, lettera a) e sono quindi finalizzate all'isolamento termico degli edifici (es. rivestimenti, pavimentazioni, infissi, isolanti, materiali per l'eco-edilizia, coibentazioni compatibili con i processi produttivi).



Programma Operativo Interregionale
**ENERGIE RINNOVABILI E
RISPARMIO ENERGETICO**
2007 - 2013

Una scelta illuminata





Ministero dello Sviluppo Economico

4.6 È ammissibile un programma d'investimento che preveda l'installazione di un impianto fotovoltaico sul tetto aziendale?

Sì, a condizione che l'intervento proposto sia finalizzato alla produzione di energia per mero autoconsumo; rientra in questa accezione anche lo scambio sul posto regolato dalla legge 116 dello 11 agosto 2014, art 25 bis e il ritiro dedicato di cui alla deliberazione 179/2014/R/EFR. Gli impianti ammissibili alle agevolazioni devono essere di potenza non superiore ai 500 KW elettrici.

11

4.7 Gli impianti di cogenerazione alimentati a gas metano, che vengano implementati in sostituzione di caldaie inefficienti e che concorrono alla riduzione dei consumi di energia primaria, sono eventualmente compresi nei programmi finanziabili oppure la forma di alimentazione deve per forza essere compresa nelle fonti rinnovabili?

Ai sensi dell'Allegato 1, art. 5, comma 1 del D.M. 24 aprile 2015, la realizzazione di impianti per la produzione di energia per autoconsumo, anche nel caso in cui questi vengano alimentati da fonti fossili e a condizione che gli stessi si configurino quali impianti di cogenerazione/trigenerazione ad alto rendimento secondo la definizione di cui all'allegato III del D.Lgs. 8 febbraio 2007, n. 20, è coerente con le finalità della misura di agevolazione.

4.8 Si può accedere alle agevolazioni per un progetto di produzione di energia elettrica e termica, mediante l'utilizzo di un impianto di piro-gassificazione da biomasse vegetali solide [scarti]?

Ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera d) del decreto ministeriale 24 aprile 2015, sono ammissibili alle agevolazioni gli impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili, per la sola finalità di autoconsumo e comunque entro una potenza nominale massima dell'impianto non superiore a 500 KW elettrici.

4.9 Sono agevolabili gli interventi aventi ad oggetto l'acquisto o l'ammodernamento di celle frigorifero e relativi motori ad alta efficienza energetica da installare su autocarri, o l'acquisto di autocarri a metano?

Ai sensi dell'articolo 6, comma 2 lettera b) del decreto ministeriale del 24 aprile 2015, le spese riferite ai mezzi mobili sono ammissibili qualora inerenti mezzi strettamente necessari al ciclo di produzione o per il trasporto in conservazione condizionata dei prodotti e purché dimensionati alla effettiva produzione, identificabili singolarmente ed a servizio esclusivo dell'unità produttiva oggetto delle agevolazioni. Gli interventi proposti devono in ogni caso consentire il conseguimento degli obiettivi minimi di risparmio energetico di cui all'articolo 5, comma 2 del decreto riferiti all'intera unità produttiva al cui



Programma Operativo Interregionale
ENERGIE RINNOVABILI E
RISPARMIO ENERGETICO
2007 - 2013

Una scelta illuminata





Ministero dello Sviluppo Economico

servizio sono posti i mezzi mobili di cui sopra. In ogni caso, non sono ammissibili le spese sostenute per l'acquisto di veicoli destinati al trasporto di merci e/o persone su strada.

4.10 La realizzazione di un impianto per la produzione di energia elettrica per autoconsumo installato presso un altro soggetto giuridico che beneficia della produzione è ammissibile ai sensi del decreto ministeriale 24 aprile 2015?

12

La soluzione prospettata non è ammissibile. L'impianto di produzione di energia per autoconsumo rientra tra gli investimenti ammissibili, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera d) del decreto ministeriale 24 aprile 2015, se riferito ad un'unità produttiva nella piena ed incondizionata disponibilità del soggetto proponente, documentata con idoneo titolo di disponibilità debitamente registrato.

4.11 È ammissibile un programma di investimento che preveda la realizzazione di un impianto in locazione finanziaria? E' prevista una durata minima del contratto stesso?

Non sono ammesse, ai sensi dell'art. 6 comma 4, del decreto citato, le spese sostenute attraverso il sistema della locazione finanziaria.

4.12 Con riferimento all'art. 5 comma 2, del decreto ministeriale 24 aprile 2015, la soglia minima di risparmio energetico pari ad almeno il 10% dei consumi pregressi è riferita ai singoli interventi previsti dal programma di investimento o è riferita ai consumi dell'intera unità produttiva?

La soglia minima di risparmio energetico di cui all'art. 5, comma 2 del D.M. va riferita all'intera unità produttiva oggetto del programma d'investimento.

4.13 Può accedere alle agevolazioni un'impresa la cui attività economica principale non è ammissibile, ma che disponga di uno o più codici secondari (secondo la classificazione ATECO 2007) attivi rientranti tra quelli ammissibili alle agevolazioni?

Le imprese il cui codice di attività economica principale risulti non ammissibile ai sensi dell'art. 5, comma 3 del D.M., che dispongano di codici secondari rientranti tra quelli ammissibili alle agevolazioni possono accedere alle stesse. L'attività economica riferita ai codici secondari deve comunque concorrere alla formazione del volume d'affari complessivo. In tale occorrenza, l'impresa deve comunque garantire una netta separazione tra il complesso dei beni aziendali impegnati nello svolgimento dell'attività



Programma Operativo Interregionale
**ENERGIE RINNOVABILI E
RISPARMIO ENERGETICO**
2007 - 2013

Una scelta illuminata





Ministero dello Sviluppo Economico

economica ammissibile, rispetto a quelli destinati all'attività non ammissibile alle agevolazioni del DM 24 aprile 2014; queste ultime, in ogni caso, potranno essere utilizzate solo ai fini di interventi per attivi materiali ed immateriali esclusivamente rivolti allo svolgimento delle attività economiche, anche secondarie, ammissibili.

13

4.14 Un'impresa che realizza una nuova unità produttiva può presentare la domanda di agevolazione per la realizzazione di un impianto di cogenerazione diretto all'autoconsumo della nuova unità produttiva?

I programmi di investimento su nuove unità produttive non sono ammissibili in nessun caso. Ai sensi del decreto ministeriale 24 aprile, art. 5, comma 1, gli investimenti per essere ammissibili devono essere realizzati in un'unità produttiva esistente e devono prevedere la realizzazione di interventi funzionali alla riduzione dei consumi di energia primaria, tale da ottenere una riduzione nominale dei consumi pregressi in misura almeno pari al 10%.

4.15 La sede legale di una impresa edile nella quale si svolge esclusivamente attività di progettazione per conto terzi, può beneficiare delle agevolazioni previste dal decreto ministeriale 24 aprile 2015?

Sì, a condizione che il soggetto proponente disponga della sede legale in forza di un valido titolo di disponibilità secondo quanto previsto dall'articolo 5, comma 4, lettera a) e che la sede legale oggetto di investimenti sia localizzata nei territori eleggibili alle azioni del POI Energia, ai sensi dell'art. 1, comma 1, lettera c) del decreto ministeriale.

4.16 Le disposizioni riportate all'interno dell'Allegato 1 al D.M. 24 aprile 2015 circa il limite dimensionale (500kW) per la realizzazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili per autoconsumo sono da intendersi riferite a tutte le imprese richiedenti le agevolazioni del predetto decreto?

La soglia dimensionale dei 500 kW indicata all'interno dell'Allegato 1 al D.M. 24 aprile 2015 deve intendersi riferita a tutte le imprese richiedenti le agevolazioni a valere del decreto ministeriale.

5 SPESE AMMISSIBILI

5.1 L'IVA può essere ricompresa tra le spese ammissibili?



Programma Operativo Interregionale
**ENERGIE RINNOVABILI E
RISPARMIO ENERGETICO**
2007 - 2013

Una scelta illuminata





Ministero dello Sviluppo Economico

Le spese ammissibili devono essere considerate al netto dell'IVA. L'imposta sul valore aggiunto (IVA) - ove risulti recuperabile dall'impresa richiedente le agevolazioni - non è, pertanto, ammissibile alle agevolazioni.

Nei soli casi in cui il regime fiscale dell'impresa proponente non consenta, nemmeno informa parziale, la recuperabilità dell'IVA, quest'ultima potrà essere considerata un costo ammissibile. In tal caso, l'impresa è tenuta a produrre idonea documentazione atta a dimostrare l'appartenenza ai regimi fiscali in questione.

14

5.2 L'acquisto di macchinari usati e le spese sostenute tramite il sistema della locazione finanziaria rientrano tra le spese ammissibili?

No, l'acquisto di macchinari usati, così come le spese sostenute tramite il sistema della locazione finanziaria, non rientrano tra le spese ammissibili ai sensi dell'articolo 6, comma 4, del decreto ministeriale 24 aprile 2015.

5.3 Gli infissi sono considerati tra le opere murarie e assimilate?

Sì, gli infissi rientrano tra le spese per opere murarie ed assimilate previste dall'art.6, comma 1, lettera a) del decreto ministeriale 24 aprile 2015.

5.4 Sono ammissibili le spese sostenute a fronte di interventi effettuati su beni immobili di proprietà dei soci (o riconducibili ad essi in base al grado di parentela), di cui si dispone in forza di regolare contratto di locazione?

Ai sensi dell'art 6, comma 3, del decreto ministeriale del 24 aprile 2015, gli investimenti aventi ad oggetto la realizzazione di opere murarie riferite a immobilizzazioni di proprietà dei soci dell'impresa proponente o, nel caso di soci persone fisiche, di parenti o affini dei soci entro il terzo grado, sono ammissibili in proporzione alla quota di partecipazione nell'impresa stessa degli altri soci, con rilevazione da effettuare a partire dai 24 mesi precedenti la data di presentazione della domanda di agevolazione.

5.5 Ai sensi del decreto ministeriale 24 aprile 2015, sono ammissibili titoli di spesa saldati tramite assegno o contanti?

Come previsto all'art.11, comma 1, lettera a) del decreto ministeriale, l'impresa proponente è tenuta ad utilizzare sistemi di pagamento delle spese, comprese quelle già sostenute a partire dal 18 maggio 2014 fino alla data di presentazione della domanda di agevolazioni, che ne consentano la piena tracciabilità. I titoli di spesa saldati tramite contante, assegni bancari o circolari non sono ammessi alle agevolazioni.



Programma Operativo Interregionale
**ENERGIE RINNOVABILI E
RISPARMIO ENERGETICO**
2007 - 2013

Una scelta illuminata





Ministero dello Sviluppo Economico

5.5 Relativamente ad un investimento avente ad oggetto l'installazione di un impianto per la produzione di energia elettrica è possibile richiedere a finanziamento le spese sostenute per effettuare l'allacciamento alla rete del gas che alimenterà l'impianto?

15

I costi connessi con la realizzazione di impianti e/o altri interventi funzionali all'allaccio di un'unità produttiva alla rete elettrica e/o del gas (es. allaccio ad una cabina di trasformazione elettrica) sono ammissibili laddove questi rientrino in un più ampio intervento di efficientamento energetico della medesima unità produttiva e risultino pertanto funzionali al conseguimento della soglia minima di risparmio energetico di cui all'articolo 5, comma 2 del D.M. 24 aprile 2015. Resta inteso che l'ammissibilità dei predetti interventi è subordinata alla disponibilità da parte dell'impresa proponente delle aree e/o degli immobili su cui gli stessi interventi dovranno essere/sono stati realizzati e che in nessun caso sono ammissibili alle agevolazioni i costi connessi con l'acquisto della disponibilità delle predette aree/immobili. Restano in ogni caso esclusi dall'ammissibilità alle agevolazioni i costi sostenuti dalle imprese per l'attivazione di nuove utenze elettriche e/o del gas o altre equivalenti.

5.6 Nell'ambito dei servizi di consulenza sono ammissibili le prestazioni fornite dagli amministratori della società?

Nell'ambito dei servizi di consulenza, non sono ammissibili le prestazioni fornite dall'Amministratore unico o dal socio accomandatario di società in accomandita semplice. Nel caso di prestazioni, affidate con specifico incarico dal consiglio di amministrazione, ai membri del consiglio di amministrazione stessa, non sono ammissibili le prestazioni se riguardano la totalità o la maggioranza dei membri; negli altri casi la prestazione può essere ammessa, purché l'amministratore interessato si sia astenuto dalla votazione. La consulenza deve essere relativa ad attività di natura tecnica e deve essere previsto un compenso aggiuntivo rispetto all'emolumento consiliare. La prestazione sarà comunque valutata ed eventualmente approvata dal ministero”.

6 AGEVOLAZIONI CONCEDIBILI

6.1 Nel caso in cui un programma di investimento superi il limite massimo di spesa dei 400.000,00 euro, tale programma può essere agevolato tramite il contributo in conto impianti fino all'importo di 200.000,00 euro e nella forma di finanziamento agevolato per la quota di spesa eccedente? Oppure la scelta di un tipo di agevolazione esclude l'altra?



Programma Operativo Interregionale
ENERGIE RINNOVABILI E
RISPARMIO ENERGETICO
2007 - 2013

Una scelta illuminata





Ministero dello Sviluppo Economico

Nel caso di programmi di investimento con importo complessivo superiore a 400.000€ le agevolazioni potranno essere richieste esclusivamente nella forma del finanziamento agevolato.

16

Qualora l'investimento presenti un valore inferiore ai 400.000€, è possibile scegliere una sola delle due forme di agevolazione. Tale scelta va effettuata in fase di presentazione della domanda, indicando la forma di agevolazione prescelta così come prescritto dall'art. 7 comma 1 del Decreto ministeriale 24 aprile 2015. I soggetti beneficiari devono garantire, per la quota non coperta dalle agevolazioni, l'apporto di un contributo finanziario attraverso risorse proprie ovvero mediante finanziamento esterno in una forma priva di qualsiasi tipo di sostegno pubblico.

7 CUMULO DELLE AGEVOLAZIONI

7.1 L'agevolazione concessa è cumulabile con altri aiuti eventualmente ottenuti sulle stesse spese oggetto del programma d'investimento presentato a valere sul D.M. 24 aprile 2015?

Ai sensi dell'art.7, comma 5 del decreto ministeriale 24 aprile 2015, le agevolazioni concesse non sono cumulabili con altre agevolazioni pubbliche concesse a qualsiasi titolo per le medesime spese, fatta eccezione:

- a) per gli aiuti concessi a norma di altri regolamenti «de minimis» o del Regolamento GBER o di una decisione adottata dalla Commissione, secondo le disposizioni di cui all'articolo 5, paragrafi 1 e 2, del Regolamento (UE) N. 1407/2013 (Regolamento “de minimis”);
- b) per le agevolazioni concesse con il sistema dei certificati bianchi secondo quanto disposto dall'articolo 10 del decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, 28 dicembre 2012.

7.2 Nel caso in cui l'azienda provveda alla installazione, per sola finalità di autoconsumo, di impianti per la produzione e la distribuzione dell'energia termica ed elettrica all'interno dell'unità produttiva oggetto del programma d'investimento, è possibile usufruire dell'incentivo del GSE per tale tipo di impianti?



Programma Operativo Interregionale
**ENERGIE RINNOVABILI E
RISPARMIO ENERGETICO**
2007 - 2013

Una scelta illuminata





Ministero dello Sviluppo Economico

Secondo le disposizioni dell'articolo 5 comma 1 lettera d) del decreto ministeriale 24 aprile 2015, è ammissibile "l'installazione, per sola finalità di autoconsumo, di impianti per la produzione e la distribuzione dell'energia termica ed elettrica all'interno dell'unità produttiva oggetto del programma d'investimento".

Rientra nell'accezione di "autoconsumo" anche il c.d. "scambio sul posto" regolato dalla legge 116 dello 11 agosto 2014 art 25 bis.

Gli impianti che accedono ai meccanismi di incentivazione previsti dai Decreti Interministeriali del 5 luglio 2012 (V Conto Energia) e del 6 luglio 2012 (incentivi per fonti rinnovabili diverse dal fotovoltaico) non possono accedere al servizio di Scambio sul Posto; questi ultimi pertanto non cumulabili con le agevolazioni di cui al decreto ministeriale 24 aprile 2015.

8 MODALITA' DI EROGAZIONE

8.1 Quali sono le modalità di erogazione delle agevolazioni previste dal decreto ministeriale 24 aprile 2015?

Le imprese beneficiarie delle agevolazioni nella forma di finanziamento agevolato (art. 7, comma 1, lettera b) del D.M. 24 aprile 2015), in conformità con quanto espressamente previsto dall'art. 4, comma 3 del decreto direttoriale del 1 giugno 2015, possono optare per una delle seguenti due modalità di erogazione previste:

1. erogazione per stati d'avanzamento, sulla base di fatture d'acquisto non quietanzate secondo le modalità previste all'art. 5, del decreto direttoriale 1 giugno 2015;
2. erogazione per stati d'avanzamento, sulla base di fatture d'acquisto quietanzate secondo le modalità previste all'art. 6 del decreto direttoriale 1 giugno 2015.

Per quanto attiene alla modalità di erogazione di cui al punto 1, fatture non quietanzate, riferibile esclusivamente a spese da sostenere, l'impresa è tenuta ad aprire il conto corrente vincolato presso una delle banche convenzionate di cui all'elenco riportato nell'apposita sezione "Nuovo Bando Efficienza Energetica" del sito del Ministero www.mise.gov.it.

Le imprese beneficiarie delle agevolazioni nella forma di contributo in conto impianti (art. 7, comma 1, lettera a) del D.M. 24 aprile 2015), in conformità con quanto espressamente previsto dall'art. 4, comma 6 del decreto direttoriale del 1 giugno 2015, possono richiedere



Programma Operativo Interregionale
ENERGIE RINNOVABILI E
RISPARMIO ENERGETICO
2007 - 2013

Una scelta illuminata





Ministero dello Sviluppo Economico

l'erogazione delle agevolazioni esclusivamente sulla base di fatture d'acquisto quietanzate, secondo le modalità previste all'art. 6 del decreto direttoriale 1 giugno 2015.

La scelta della modalità di erogazione deve essere effettuata contestualmente alla presentazione della prima richiesta di erogazione e non potrà essere modificata.

18

8.2 Come avviene la erogazione delle agevolazioni?

L'agevolazione è erogata al massimo in tre quote:

- la prima relativa ai costi pregressi ammessi alle agevolazioni quote da inviare unitamente alla sottoscrizione del decreto di concessione delle agevolazioni;
- la seconda, da inviare a fronte di un avanzamento pari ad almeno il 30% del totale della spesa ammessa al netto di eventuali spese pregresse;
- la terza e ultima quota a saldo delle agevolazioni concesse da presentare entro 3 mesi dalla data di conclusione dell'investimento stesso.

8.3 Come dimostrare la pertinenza delle spese pregresse ai programmi ammissibili ai sensi del D.M. 24 aprile 2015?

La relazione tecnica (perizia giurata) deve riportare una dettagliata evidenza degli interventi già realizzati cui le spese pregresse fanno riferimento.

I titoli di spesa riferiti alle spese pregresse devono indicare, in modo chiaro ed univoco il fornitore o prestatore d'opera, il relativo importo e l'oggetto della fornitura e/o prestazione al fine di attestarne la pertinenza con il programma di investimento ammesso alle agevolazioni. Qualora l'oggetto della fornitura o prestazione del titolo di spesa, non contenga elementi idonei ad attestare detta pertinenza, l'impresa è tenuta ad allegare ai medesimi, una dichiarazione sostitutiva di atto notorio redatta dal fornitore o prestatore d'opera contenente le informazioni funzionali alla riconducibilità degli stessi al programma agevolato con evidenza dell'oggetto e dell'importo della fornitura.

9 ALTRO

9.1 Alle agevolazioni concedibili ai sensi dell'art. 7 del decreto ministeriale 24 aprile 2015 quale regime d'aiuto viene applicato?

Le agevolazioni sono concesse ai sensi del Regolamento (UE) N. 1407/2013 (Regolamento "de minimis"), nel rispetto dei limiti previsti all'art. 3, comma 2 e 6 del



Programma Operativo Interregionale
ENERGIE RINNOVABILI E
RISPARMIO ENERGETICO
2007 - 2013

Una scelta illuminata





Ministero dello Sviluppo Economico

Regolamento stesso, ai sensi dei quali l'agevolazione massima concedibile, per ciascuna impresa unica, non può superare, nell'arco di tre esercizi finanziari, € 200.000,00.

9.2 Quale è la definizione corretta di impresa unica a cui vengono concesse le agevolazioni ai sensi del decreto ministeriale 24 aprile 2015?

19

Come indicato dall'art. 1, comma 1, lettera i) del D.M. 24 aprile 2015, l'impresa unica è l'insieme delle imprese fra le quali esiste almeno una delle seguenti relazioni elencate all'art. 2, comma 2 del Regolamento de minimis:

- a) un'impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un'altra impresa;
- b) un'impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un'altra impresa;
- c) un'impresa ha il diritto di esercitare un'influenza dominante su un'altra impresa in virtù di un contratto concluso con quest'ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest'ultima;
- d) un'impresa azionista o socia di un'altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell'altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest'ultima.

Le imprese fra le quali intercorre una delle relazioni di alle lettere sopra elencate, per il tramite di una o più altre imprese



Programma Operativo Interregionale
**ENERGIE RINNOVABILI E
RISPARMIO ENERGETICO**
2007 - 2013

Una scelta illuminata

